



Roma, 31 marzo 2020

Alle Agenzie per il Lavoro

e p.c. Ad ASSOLAVORO

Ad ASSOSOMM

LORO SEDI

Oggetto: Istruzioni per l'anticipo del trattamento di integrazione salariale (TIS) per il mese di marzo 2020.

A seguito delle restrizioni introdotte dalla legislazione emergenziale emanata per contrastare l'epidemia COVID-19 in atto nel Paese, si è verificata la sospensione/riduzione di molte attività economiche con una ricaduta pesantissima sui livelli occupazionali.

Al fine di rispondere tempestivamente alle esigenze dei lavoratori e delle aziende, il CDA di Forma. Temp nella seduta del 30 marzo 2020, sentito il Commissario del FdS, ha deliberato tra l'altro, **una misura urgente che riguarda le modalità di accesso in anticipo** alle disponibilità del Fondo di Solidarietà per finanziare misure di trattamento di integrazione salariale.

Pertanto, con riferimento esclusivo alle sospensioni/riduzioni intervenute nel mese di marzo 2020 e relative a giorni di sospensione/riduzione del medesimo mese di marzo, per le quali le Agenzie hanno prodotto, a seguito della circolare in data 13 marzo 2020, Prot. 17076, apposita istanza di avvio della procedura straordinaria MOD. A, si comunica che **il termine ultimo di presentazione delle istanze per la procedura c. d. TIS "semplificata" è stato fissato al 03 aprile 2020.**

Rimangono invece aperti i termini per l'avvio della procedura c.d. di TIS "in deroga" in quanto finanziata con risorse dedicate e per consentire la finalizzazione degli accordi obbligatori con le organizzazioni sindacali del settore.

E' necessario che il Fondo sia messo nella condizione di verificare il totale degli importi da corrispondere in anticipo a ciascuna Agenzia, rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle istanze secondo quanto previsto dalla Circolare 13 marzo 2020, Prot. 17076, sopra richiamata, per finanziare le integrazioni da liquidare nelle buste paga relative al mese di marzo. Tale verifica anche al fine di accertare la disponibilità finanziaria del FdS.



Pertanto, le Agenzie dovranno inviare al Fondo, **entro e non oltre le ore 12:00 dell'08 aprile p.v., una dichiarazione in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000** contenente l'importo richiesto al FdS per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale c. d. "semplificato" riferito esclusivamente al mese di marzo 2020.

La dichiarazione dovrà essere trasmessa compilando apposito "form" rinvenibile sulla piattaforma tis.formatemp.it già utilizzata dalle ApL per il trattamento di integrazione salariale ordinario. La dichiarazione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- N. di lavoratori coinvolti nella procedura;
- N. di ore totali di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa;
- Costo totale della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa così ripartito:
 - Costo a titolo di retribuzione
 - Costo a titolo di contribuzione

Esclusivamente in caso di comprovate difficoltà tecniche nella trasmissione del suddetto "form" e previa autorizzazione del Fondo, sarà possibile inviare, entro il medesimo termine, la dichiarazione tramite PEC all'indirizzo direzione@pec.formatemp.it. Non saranno prese in considerazione dichiarazioni inviate via PEC in mancanza di preventiva autorizzazione scritta da parte della Direzione del Fondo.

Si rappresenta che in caso di inserimenti duplicati sulla piattaforma sarà considerata valida l'ultima dichiarazione inviata entro i termini.

Si allega alla presente circolare il format che verrà generato a seguito dell'immissione dei dati nel predetto sistema TISweb. Tale modulo dovrà essere scaricato, sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale dell'ApL o soggetto abilitato alla trasmissione della dichiarazione e inviato a mezzo della medesima piattaforma.

Gli importi dovranno essere indicati al Fondo con una unica dichiarazione. Detti valori, pari alla somma dei singoli importi relativi a ciascun lavoratore, dovranno essere ripartiti tra quota retributiva e quota contributiva, **con esclusivo riferimento ai giorni di sospensione causati dal Covid 19 e non all'intera retribuzione del mese di marzo 2020.**

Come per il Trattamento di integrazione salariale "ordinario", per quel che riguarda **la parte retributiva**, la prestazione dovrà essere calcolata nella misura dell'80% della retribuzione lorda oraria del lavoratore (maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive) e comunque nei limiti previsti dai massimali vigenti che, per l'anno 2020, sono i seguenti:

Retribuzione lorda mensile	Tetto	Importo lordo
Inferiore o uguale a € 2.159,48	Basso	€ 998,18
Superiore a € 2.159,48	Alto	€ 1.199,72



Per la parte contributiva sarà riconosciuto, nell'anticipo, il rimborso della contribuzione previdenziale correlata riferita al 100% della retribuzione corrisposta (maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, ferie, ROL e permessi).

Per eventuali necessità di approfondimento, le modalità di calcolo delle prestazioni di TIS, oltre che nella sezione politiche passive del sito istituzionale del Fondo, sono altresì rinvenibili nella sezione FAQ - TIS Misure Straordinarie - Emergenza Covid-19, in evidenza nella home page di Forma.Temp.

Resta inteso che le prestazioni erogate dal Fondo potranno riguardare il lavoratore esclusivamente fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro in somministrazione e, comunque, non oltre la durata dell'intervento dell'ammortizzatore sociale richiesto dall'utilizzatore o stabilito nell'Accordo sindacale con le OO.SS. di settore.

A completamento della procedura, le Agenzie per il lavoro, entro il 30 giugno 2020, devono inviare (per mezzo della medesima piattaforma TISWeb) la documentazione di cui all'elencazione per punti che segue attestante l'effettiva erogazione delle prestazioni ai beneficiari per i quali il Fondo effettua l'anticipazione delle risorse:

- Buste paga riferibili a ciascun lavoratore collocato in sospensione o riduzione di orario, con indicazione del numero di ore e con evidenza della quota parte del rimborso avvenuta a titolo di trattamento di integrazione salariale;
- Modelli Uniemens riferibili a ciascun lavoratore collocato in sospensione o riduzione di orario e relativi alle mensilità richieste a rimborso;
- Copia dei documenti attestanti l'avvenuto pagamento al lavoratore delle mensilità presentate a rimborso, come attualmente richiesto per le istanze di TIS ordinaria.

Sarà inoltre necessario inviare, non appena nella disponibilità dell'ApL, anche l'autorizzazione rilasciata dall'INPS, o dall'ente competente all'erogazione dell'ammortizzatore sociale, all'utilizzatore. Ciò tenuto anche conto che il D.L. n. 18/2020 (art. 19, comma 2) dispone che la domanda per gli ammortizzatori emergenziali con causale COVID-19 deve essere presentata dalle aziende "entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa".

Cordiali saluti,

Il Direttore Generale
Antonino Costantino